

BOZZE DI STAMPA

1 marzo 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (986-A)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto ADI come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)

1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231

3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

01.4 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici di ADI)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che vantano crediti documentati nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

01.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici di ADI)

1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo l'accesso al Fondo di garanzia almeno a tutte le imprese che abbiano emesso fatture al committente Acciaierie d'Italia nel corso degli ultimi tre anni.».

1.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale dei predetti stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,».

1.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci,».

1.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci,».

1.1

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria,

purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

1.4

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

1.200 (già 1.100/1)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI

Al comma 1-bis, dopo le parole: «All'articolo 27» inserire le seguenti: «comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria avviene qualora si presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di decarbonizzazione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante." e al».

1.201 (già 1.100/2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI

Al comma 1-bis, dopo le parole: «gli stessi complessi aziendali» aggiungere le seguenti: «purché finalizzati a garantire la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche per le imprese dell'indotto, e a conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati, in attuazione del Piano industriale, ad investire sul rilancio industriale, occupazionale e sulla transizione ecologica dei predetti complessi aziendali.».

1.202

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1-ter aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento alle strategie di transizione ecologica, azzeramento delle emissioni e decarbonizzazione ivi contenuti, nonché rispetto alla compatibilità con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.».

1.203

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1-ter aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario straordinario, nella predisposizione del Piano Industriale, garantisce il rispetto degli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione definiti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in

materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

il provvedimento fa seguito ad una serie di interventi succedutisi nel tempo che non necessariamente hanno tenuto conto delle diverse esigenze, da tenere insieme, e rispetto alle quali servirebbero, non misure frammentate e di breve periodo, bensì politiche di lungo periodo, e temperando le necessità legate a profili ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali,

impegna il Governo:

a provvedere alla valutazione di impatto delle misure previste dal provvedimento sullo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando, in maniera integrata, gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali.

G1.2

Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche;

considerato che:

il gruppo Sanac S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV) e conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati;

nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di ammini-

strazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

Sanac S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia;

si apprende da agenzie di stampa che, a margine della sua visita agli stabilimenti sardi di Sanac, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* avrebbe informato i dipendenti della manifestazione d'interesse non vincolante da parte del gruppo Beltrame a rilevare gli stabilimenti in Sardegna (Assemini), Toscana (Massa) Liguria (Vado Ligure) e Piemonte (Gattinara);

nel considerare la manifestazione di interesse come una possibile soluzione di alto profilo industriale, è stato comunque precisato come ci si trovi ancora in una fase preliminare di istruttoria;

sebbene si sia scongiurata l'ipotesi di bandi sparati, resta la doverosa cautela nei confronti di una situazione estremamente complessa la cui conclusione positiva è ad oggi tutt'altro che scontata;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile al fine di assicurare la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;

ad assicurare che il mantenimento dei livelli occupazionali sia considerato un fattore determinante in tutte le fasi di valutazione della proposta del gruppo Beltrame.

G1.3

TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;

il Consiglio dei ministri è intervenuto nuovamente in materia di grandi imprese in stato di insolvenza, con particolare riferimento alla tutela dell'indotto, con un nuovo decreto-legge a distanza di pochi giorni dall'emanazione

zione del presente decreto, ed oggi oggetto dell'emendamento del Governo 2.0.1000;

considerato che:

gli interventi di ricapitalizzazione, previsti dal decreto-legge n. 2 del 2023, sebbene siano stati presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, hanno dimostrato, al contrario, di essere stati un mero strumento per tentare di ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni;

con il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, il Governo ha introdotto diverse disposizioni in favore delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici di Taranto, da un lato per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in difficoltà a causa della posizione debitoria dell'impresa committente e, dall'altro, prevedendo forme di integrazione al reddito per i dipendenti in conseguenza della sospensione o riduzione delle attività;

appare però ancora poco chiaro quali saranno le modalità operative per risolvere la questione più rilevante per le imprese dell'indotto, ovvero il pagamento dei crediti accumulati nel tempo, e che per molte imprese rappresenta la condizione necessaria alla sopravvivenza stessa. Il predetto decreto-legge n. 9 del 2024, nel disporre la prededucibilità dei crediti vantati dalle imprese, fa infatti un generico rinvio ad eventuali cessionari e garanti, inclusa SACE. Risultano tuttavia ancora sconosciuti i termini e le condizioni con le quali il Governo intende garantire la cessione dei crediti delle imprese fornitrici;

impegna il Governo:

a garantire che la cessione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi essenziali per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria avvenga con clausola *pro soluto* e attraverso la garanzia di SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria.

G1.200

BASSO, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in

materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che,

lo stabilimento di Acciaierie d'Italia di Genova Cornigliano, nel quale sono occupati 985 addetti diretti, riveste un'importanza strategica fondamentale per il tessuto economico della città;

il suddetto impianto è specializzato nella produzione di acciaio zincato e di banda stagnata;

la produzione di acciaio zincato presso lo stabilimento di Genova Cornigliano è passata dalle 399 mila tonnellate del 2022 a 287 mila tonnellate nel 2023; la produzione di banda stagnata è scesa a sole 79 mila tonnellate a fronte di una capacità produttiva di banda stagnata che è di 220 mila tonnellate annue;

a causa dell'impossibilità di Acciaierie d'Italia di pagare prima della consegna l'azienda che forniva l'acido cromico, necessario per la produzione della banda stagnata, quest'ultima ha sospeso le forniture;

ciò ha causato il fermo di una linea produttiva dell'impianto, facendo sì che la fabbrica al momento lavori al 20 per cento della propria capacità produttiva;

la domanda di banda stagnata, fondamentale per l'industria alimentare, non è affatto diminuita sul mercato e questo rende la sospensione della produzione ancora più dannosa per lo stabilimento ligure;

inoltre, i lavori di messa in sicurezza dell'impianto si sono interrotti e questa situazione di generale incuria genera seri rischi per l'incolumità dei lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente tutte le misure necessarie affinché sia garantita la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata, fondamentale per l'industria alimentare, presso lo stabilimento di Genova Cornigliano, nonché la ripresa degli interventi di messa in sicurezza dell'impianto, come ripetutamente richiesto dalle organizzazioni sindacali, necessari ad assicurare l'incolumità dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni.

EMENDAMENTI

1.0.1

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di garanzia a sostegno delle imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il "Fondo di garanzia per le imprese in amministrazione straordinaria" con lo scopo di sostituirsi all'impresa debitrice in caso di insolvenza della medesima nel pagamento delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale e/o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, purché volti a garantire la tutela.

2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo dall'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le micro, piccole e medie imprese di cui al comma 1 possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, dei crediti per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti.

3. Al fine di garantire altresì la tutela ambientale e la continuazione dell'attività degli impianti e una più celere garanzia di liquidità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti delle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta

una riduzione dell'ammontare del credito originario. L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con quanto disposto dal comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ed è alimentato con un contributo a carico delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 pari allo 0,05 per cento del fatturato medio degli ultimi tre esercizi.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2

2.1

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:

«1-sexies. Al fine di contemperare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria il commissario straordinario provvede a dare attuazione, integralmente e senza rinvii entro dodici mesi, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario straordinario procede alla restituzione dei finanziamenti ricevuti ai sensi del presente comma.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. La società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le società che ne gestiscono gli impianti, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, presentano nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario, una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva.».

2.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «indispensabile a», inserire le seguenti: «procedere con le improrogabili azioni di bonifica ambientale, a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, e a»;

b) sostituire le parole: «e assicurare», con la seguente: «assicurando».

2.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 231» aggiungere le seguenti: «la risalita della produzione, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale degli impianti medesimi».

2.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «assicurare la salvaguardia dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «la tutela della salute e la transizione ecologica degli impianti».

2.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «possono essere concessi» con le seguenti: «sono concessi» e le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di cui il primo di ammontare pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024».

2.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in misura iniziale pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, da integrare con successivi provvedimenti con finanziamenti in grado di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di minerali, energia, attività e servizi, le manutenzioni e gli investimenti a garanzia della salute, dell'ambiente e dei cittadini, per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria e fino all'individuazione del nuovo socio privato.».

2.10

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro per l'anno 2024».

2.11

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro».

2.12

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura iniziale di 320 milioni di euro».

2.13

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «in favore delle medesime società, anche con il precipuo scopo di provvedere entro sessanta giorni al pagamento in prededuzione, nei limiti di 150 milioni di euro, dei debiti maturati nei confronti delle aziende rientranti nel perimetro delle forniture di beni e servizi indispensabili, ossia le aziende dell'indotto che provvedono, con contratti di appalto recanti decorrenza minima di dodici mesi dalla vigenza del presente decreto, alla manutenzione di ogni natura degli impianti dell'intero stabilimento, alle pulizie civili ed industriali, ovvero all'espletamento di tutti quei servizi che concorrono a garantire la continuità aziendale, a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.».

2.14

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.» sono aggiunte le seguenti: «Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei sub-fornitori delle imprese che gestiscono i predetti impianti siderurgici, che attendono i propri compensi da almeno trenta giorni.»

2.15

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre

2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2024.».

2.16

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al Tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.».

2.21

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i supera-

menti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.».

2.17

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario provvede alla costituzione di una nuova società, a partecipazione pubblica maggioritaria, nella quale confluiscono le società che gestiscono gli impianti anzidetti, al fine di completare il processo di decarbonizzazione degli impianti. A tal fine, per la realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - *direct reduced iron*, alla società è assegnato 1 miliardo di euro. A conclusione della realizzazione di tale impianto, il commissario straordinario provvede alla vendita, tramite procedura comparativa pubblica, della società.».*

2.18

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, è desinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e finalizzata al pagamento dei relativi crediti in misura pari ad almeno il 80 per cento dell'ammontare totale.».

2.19

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, è subordinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A.».

2.22

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 è subordinata al rispetto, da parte degli impianti siderurgici, delle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

2.20

Sabrina LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

2.23

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Piano ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2-ter, lettera a), del presente articolo.

2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIAS,».".».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».

2.24

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.

2-ter. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 2-bis, l'Arpa, di concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che ha beneficiato del prestito di cui al comma 2. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessa unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma 2-bis non sia stata superata in più di una occasione su base annuale.».

2.26

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

- a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
- c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
- d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
- e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
- f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;

g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;

i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.».

2.27

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

2.28

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia- presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».

ORDINI DEL GIORNO

G2.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un *trend* spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;

- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malforma-

zioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;

- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

impegna il Governo:

ad integrare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.

G2.4

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco ha aperto la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di "disastro ambientale", a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in 7 anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento si-

derurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di Ilva fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

- da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo 12 anni, risultano ancora troppo lontani;

- la sentenza del processo "Ambiente svenduto" per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a 22 anni e Nicola Riva a 20 anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva, intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte "riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina". Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di "razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute";

- ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con una *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

- è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;

- il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 Kg di CO₂ per ogni Kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO₂ per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a stare sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

- è urgente ormai pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area caldo, la più inquinante, facendo a meno del carbone, di altoforni e cokerie;

- è già matura in tal senso la tecnologia DRI H₂ based (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H₂ Green Steel che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la Blastr Green Steel vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100mila tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato

nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;

- nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

a predisporre una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico *ex Ilva* di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenziati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento. valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia DRI H2 based (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

G2.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- la vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Taranto, a distanza di dodici anni dall'apertura delle inchieste della magistratura, non è ancora arrivata ad una soluzione in grado di garantire le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità dei livelli occupazionali e

della produzione, nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli anni;

- si ricorda in tal senso come a partire dal 1965, anno dell'inaugurazione dell'impianto controllato dalla *holding* pubblica Finsider, si sia giunti 30 anni dopo alla privatizzazione dell'azienda attraverso l'acquisizione da parte della famiglia Riva, oggi condannata per disastro ambientale;

- successivamente all'intervento della magistratura, nel 2012, l'Ilva è stata dapprima commissariata, nel 2013, e successivamente, nel 2017, aggiudicata alla cordata ArcelorMittal, Marcegaglia (ritiratasi poco dopo) e Banca Intesa al termine della gara indetta a gennaio 2016. Arcelor Mittal ha poi preso in gestione lo stabilimento di Taranto, con l'assicurazione di grandi investimenti in favore della riconversione dell'impresa e del risanamento ambientale;

- negli ultimi anni le perdite di Arcelor Mittal sono progressivamente cresciute, sino a richiedere un intervento via via più significativo dello Stato: alla fine del 2020 Arcelor Mittal e la società pubblica Invitalia firmarono infatti il contratto per l'ingresso di quest'ultima nel capitale delle Acciaierie d'Italia, cui sono seguiti ulteriori aumenti di capitale e finanziamenti;

- l'accordo prevedeva allora un percorso di progressiva decarbonizzazione dello stabilimento, attraverso l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno e l'obiettivo di trasformare l'ex Ilva di Taranto nel più grande impianto di produzione di acciaio "green" in Europa. Si segnala in tal senso come, tuttavia, le risorse pari a un miliardo di euro previste all'interno del PNRR per il progetto del preridotto (DRI) siano state dirottate da questo Governo verso i Fondi di sviluppo e coesione;

- è evidente come l'attuale modello organizzativo, frazionato tra proprietà pubblica e privata, non consenta la predisposizione di un progetto efficace ai fini del risanamento e della tutela ambientale (e dunque della salute). Allo stesso tempo il modello prospettato sinora non è riuscito nemmeno a svolgere un ruolo di supporto e rilancio della produzione, conducendo l'azienda sull'orlo del collasso. Il socio privato, Arcelor Mittal, ha chiarito nel corso degli ultimi mesi come non intenda finanziare ulteriormente l'attività né investire nell'innovazione degli impianti e nella decarbonizzazione, mentre il socio pubblico attendeva inerme le decisioni della controparte;

- appare urgente che sia lo Stato ad assumere il controllo dell'azienda: sono troppi anni, ormai, che la realtà privata si è dimostrata inaffidabile nel presentare ed attuare un piano industriale sostenibile e credibile. Allo stesso tempo, lo Stato non può pensare di continuare ad operare con un atteggiamento attendista, o di intervenire per via legislativa con continui decreti volti soltanto a prorogare di qualche mese l'agonia di un intero territorio. La tutela dei lavoratori, il rispetto dell'ambiente e della salute devono avere una protezione efficace, attraverso un modello produttivo rispettoso di quei principi, come impone il novellato articolo 41 della nostra Costituzione;

- una strategia industriale a livello nazionale è l'unica possibile soluzione in grado di garantire il risanamento ambientale e il rilancio produttivo:

garanzie che un socio privato e una multinazionale non possono sostenere. Troppo ingenti i costi e troppo lungo il tempo necessario;

- le crisi aziendali degli ultimi decenni sembrano seguire tutte una sorte simile: una proprietà multinazionale che pretende di abbandonare la produzione nella totale impunità (anche penale) e uno Stato alla ricerca di nuovi privati che rilevino le aziende, senza successo. Non è più possibile dunque rimandare un Piano industriale nazionale che faccia della riconversione ecologica il proprio fulcro, e che sia in grado di assumersi la responsabilità di settori produttivi che non possono essere preda di appetiti privati di tipo speculativo;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso immediati interventi legislativi e finanziari, la nazionalizzazione dello stabilimento dell'*ex* Ilva di Taranto, al fine di procedere con un'urgenza alle ulteriori indifferibili azioni di risanamento ambientale e sanitario, nonché di ricondurre lo stesso impianto all'interno di un Piano industriale nazionale basato su un modello di produzione dell'acciaio sostenibile e pienamente compatibile con i principi di tutela ambientale stabiliti dalla nostra Costituzione.

G2.7

TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo delle risorse stanziato con l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;

considerato che:

nel provvedimento in esame non vi è traccia di norme poste a tutela del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra

essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex Ilva* sono stati dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la gestione e l'attuazione degli interventi di bonifica, la diversificazione industriale ecosostenibile e la riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, a subordinare l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto all'attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278, relativo alla "Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria" ed al "Programma organico rimozione amianto" di cui agli articoli 6 e 13 del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017;

ad attivarsi al fine di richiedere, nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la presentazione da parte delle predette società di una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva;

ad assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, prevedendo che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

G2.8

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

l'amministrazione straordinaria non può che rappresentare una misura "tampono";

il provvedimento in esame non offre alcuna prospettiva di rilancio produttivo dello stabilimento *ex Ilva* e non scongiura affatto il rischio del protrarsi della situazione di crisi;

è evidente la necessità di garantire la continuità produttiva, il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione;

il provvedimento in esame non offre risposte adeguate rispetto ai temi illustrati, come anche le misure in favore dell'indotto non raggiungono tutti gli obiettivi prefissati;

la prosecuzione della cassa integrazione, pure, non può che costituire una mera misura "tampono", non garantendo, inoltre, tutti i lavoratori;

l'obiettivo non può che essere il contemperare la continuità produttiva con l'occupazione, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini;

in vista di soluzioni definitive per la ripresa della produzione siderurgica dello stabilimento *ex Ilva*, andrebbero compresi, in ogni caso, tra le misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, al fine di comprendere, tra le ulteriori misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli vantati per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.

EMENDAMENTI

2.0.1

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, materiali, personale, beni e prodotti, connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2024 fino al 31 agosto 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.

6. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 ottobre 2024, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 dicembre 2024. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 ottobre 2024.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.2

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la sicurezza degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza nella gestione degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, e assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.3

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)

1. A decorrere dal 1° marzo 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero

di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.4

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 22.».

2.0.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo e all'acquisto di nuovi armamenti.».

2.0.6

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo.».

2.0.7

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di impatto sanitario)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, nonché.».

2.0.100 (già 4.0.6)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "per i progetti riguardanti" sono aggiunte le seguenti parole: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché quelli".».

2.0.8

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto Supe-

riore di Sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.0.101 (già 4.0.7)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.».

2.0.9

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.10

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria")

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.11

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.12

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto "Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.13

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità penale nell'esecuzione di provvedimenti di prosecuzione delle attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.».

2.0.15

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche pediatriche)

1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e dell'assistenza nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.16

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce)

1. Al fine di rafforzare i servizi territoriali sociosanitari e di assistenza primaria, di potenziare le attività di prevenzione e diagnosi precoce nonché di incrementare la partecipazione ai programmi di screening relativi a patologie connesse a fattori di rischio ambientali, è autorizzata, in favore della Regione Puglia, una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.17

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione e tutela della salute)

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di prevenzione e tutela della salute pubblica, in relazione ai fattori di rischio ambientali, nonché di rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche in materia di studi epidemiologici e di interazione ambiente-salute finalizzate alla pianificazione di strategie efficaci per il contenimento degli impatti ambientali, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore della Regione Puglia.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 2-bis

2-bis.200

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) del 100 per cento dell'operazione per interventi finalizzati alla cessione solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile dei crediti maturati fino all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;»

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) del 90 per cento, con clausola solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile, dell'importo dell'operazione finanziaria sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all'80% nel caso di riassicurazione.»

ORDINE DEL GIORNO

G2-bis.200 (già 2.0.1000/5)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, PUCCIARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

premesso che:

il decreto legge in esame reca norme per assicurare la continuità produttiva dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, nonché quella delle aziende dell'indotto;

l'articolo 2-bis, del citato decreto, in particolare, introduce forme di garanzia, a valere sul fondo di garanzia per le Pmi, nei confronti di tutte le imprese che forniscono beni e servizi alle grandi imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

la norma è dunque finalizzata a sostenere le imprese dell'indotto dell'Ex Ilva, garantendo loro la liquidità necessaria per il superamento degli effetti economici derivanti dallo stato di crisi dell'industria da cui dipendono;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire strumenti di supporto a tutte le imprese fornitrici dell'ex Ilva, ivi incluse quelle diverse dalle piccole e medie imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499.

EMENDAMENTI

Art. 2-quater

2-quater.200

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «I crediti vantati dalle» inserire le seguenti: «micro, piccole e medie» e sostituire le parole: «possono essere soddisfatti» con le seguenti: «sono soddisfatti»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la tutela ambientale e la continuazione produttiva e aziendale delle imprese committenti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto dei crediti di cui al comma 1 attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a., fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.»

2-quater.201 (già 2.0.1000/31)

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

2-quater.202

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, sostituire le parole: «possono» con la seguente: «devono»

2-quater.203 (già 2.0.1000/29)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Al comma 1, sostituire la parola «possono» con la seguente: «devono».

2-quater.204 (già 2.0.1000/35)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il cessionario che acquista il suddetto credito prededucibile ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019, non può rivalersi sul cedente nel momento in cui il debitore ceduto non adempia al pagamento del debito.».

2-quater.205 (già 2.0.1000/38)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti

di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2024; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 15 dicembre 2024.»

ORDINE DEL GIORNO

G2-quater.200 (già 2.0.1000/34)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, PUCCIARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

premesso che:

il decreto legge in esame reca norme per assicurare la continuità produttiva dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, nonché quella delle aziende dell'indotto;

l'articolo 2-quater, dispone che i crediti vantati dalle imprese dell'indotto, se anteriori all'ammissione della procedura di amministrazione straordinaria, siano prededucibili e possano essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'art. 222, comma 3, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la necessità di prevedere un generale riconoscimento della prededucibilità a tutti i crediti pendenti delle imprese fornitrici, senza l'adozione di criteri di individuazione che possano essere suscettibili di utilizzo non corretto nell'ambito della procedura;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire un'idonea tutela dei crediti vantati da tutte le imprese fornitrici dell'ex Ilva con riguardo ad ordini diretti, indipendentemente dalla tipologia della prestazione che ha dato origine al credito.

EMENDAMENTI

Art. 2-quinquies

2-quinquies.200 (già 2.0.1000/41)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis.».

2-quinquies.201 (già 2.0.1000/40)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo non superiore a sei settimane», con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis.».

2-quinquies.202

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione delle attività»

2-quinquies.203 (già 2.0.1000/43)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «non superiore a sei settimane» *con le seguenti:* «in deroga per un arco temporale utile ad avvantaggiarsi della normalizzazione delle attività manutentive degli stabilimenti di proprietà di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Si prevede una durata massima non inferiore alla data del 31 dicembre 2024. »;

b) *al comma 2, sostituire la parola «monocommittenza» con le parole:* «committenza o sub committenza», *e sostituire le parole da:* «, la somma dei corrispettivi" fino alla fine del comma con le seguenti: «e sub committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse negli ultimi cinque anni ovvero pari al 50 per cento del fatturato medio complessivo dell'impresa destinataria delle commesse. »;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori» *con le seguenti:* «. In assenza di commesse, i lavoratori destinatari di cui al comma 1, non potranno ruotare. »;

d) *al comma 8, sostituire le parole:* «10 milioni di euro» *con le seguenti:* «80 milioni di euro»;

e) *al comma 11, sostituire le parole:* «10 milioni" *con le seguenti:* «80 milioni».

2-quinquies.204

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «non superiore a sei settimane» *con le seguenti:* «non superiore a dodici mesi»;

b) *al comma 2, le parole:* «il 70 per cento» *con le seguenti:* «il 40 per cento»;

c) *al comma 8, sostituire le parole:* «10 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «87 milioni di euro»;

c) *al comma 11, sostituire le parole:* «10 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «87 milioni di euro».

2-quinquies.205

DE CARLO

Al comma 1, infine, dopo le parole: «non superiore a sei settimane» inserire le seguenti: «, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane».

2-quinquies.206 (già 2.0.1000/45)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella mono-committenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente o nel subappalto. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati a favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione, il venti per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.».

2-quinquies.207 (già 2.0.1000/48)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 2, dopo le parole: «esercitato dall'impresa committente» inserire le seguenti: «, nonché nelle aziende che lavorano per quelle direttamente coinvolte in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze.».

2-quinquies.208 (già 2.0.1000/47)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole "esercitato dall'impresa committente", inserire le seguenti: "o in subappalto";*

b) *al secondo periodo:*

1) *sostituire le parole: "costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale", con le seguenti: "a favore";*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto".*

2-quinquies.209 (già 2.0.1000/49)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 2, dopo le parole: «esercitato dall'impresa committente» inserire le seguenti: «o in subappalto».

2-quinquies.210

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti, anche in subappalto, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati in favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.»

2-quinquies.211 (già 2.0.1000/51)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

2-quinquies.212 (già 2.0.1000/52)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «25 per cento.».

2-quinquies.213 (già 2.0.1000/53)

FREGOLENT

Al comma 2, sostituire la parola: «70 per cento» con la seguente: «40 per cento».

2-quinquies.214 (già 2.0.1000/56)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Al comma 4, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25» con le seguenti: «15 e 25».

2-quinquies.215

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 4, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25» con le seguenti: «15 e 25»

2-quinquies.216 (già 2.0.1000/57)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 4, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25», con le seguenti: «15 e 25».

2-quinquies.217 (già 2.0.1000/55)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria dell'impresa che gestisce uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ai datori di lavoro di cui al comma 1, ivi compresi quelli direttamente coinvolti in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze della predetta impresa, resta l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, ai medesimi datori di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».

2-quinquies.218 (già 2.0.1000/59)

MARTELLA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per l'erogazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende artigiane dell'indotto Acciaierie d'Italia, operanti sia con contratto diretto sia in sub-appalto, è stanziata la somma di 20 milioni di euro in favore del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2-quinquies.219 (già 2.0.1000/61)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il medesimo incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.

11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3

3.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.» sono aggiunte le seguenti: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale si applica anche ai fornitori e ai sub-fornitori, compreso quelli con meno di 15 dipendenti, delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico. Si applicano in ogni caso gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

3.5

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2023, in materia di integrazione salariale ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 243.».

3.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nel limite di spesa di 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 25 milioni di euro";

b) al secondo periodo, le parole: " pari a 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: " 25 milioni di euro".

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.200

RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024". Conseguentemente, al comma

2, del medesimo articolo 1-*bis*, dopo le parole "valutati in 993.000 euro per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e 850.000 euro per l'anno 2024".».

3.201

DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 2 le parole: "valutati in 993.000 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".»

3.100

DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022." Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le imprese di cui al comma 1, resta precluso, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, per le imprese di cui al comma 1, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».

3.11

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, sostituire le parole: «i lavoratori addetti alla manutenzione», con le seguenti: «i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.12

NAVE, TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, sostituire le parole: «lavoratori addetti alla manutenzione» con le seguenti: «lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.13

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 2, sostituire le parole: «i lavoratori addetti alla manutenzione» con le seguenti: «i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.14

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 2, dopo le parole: «possono essere interessati» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

3.16

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediate le imprese di interesse strategico di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di dodici mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del *made in Italy*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

tra le misure previste dal provvedimento - in particolare all'articolo 3 - figurano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria;

in particolare, l'articolo 3 del testo prevede il riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille fino al 31 gennaio 2024, anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione;

le misure in sostegno dei lavoratori - spesso privi di retribuzione per periodi lunghi - non possono non apparire condivisibili, ma risultano insufficienti; vi è la necessità di rafforzare e garantire tali misure finché non si normalizzino le attività produttive dello stabilimento industriale,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, per allungare il periodo di integrazione al reddito dei lavoratori subordinati dipendenti dalle aziende dell'indotto per tutto il periodo intercorrente fino alla normalizzazione delle attività produttive dello stabilimento.

EMENDAMENTI

3.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali per le imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con ADI S.p.A.)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano con contratto diretto con le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.2

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)

1. Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l'erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

4.1

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 270» inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 1, la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente:

"b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento,

sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditore anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.";

b)».

4.200

TURCO, NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Sopprimere il comma 1-bis

4.0.100

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un intervento celere ed incisivo dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro, nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione di-

strettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

«Art. 4-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-quater. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e si-

curezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale».

«Art. 4-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

«Art. 4-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-ter.* Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per

il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

«Art. 4-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinqüies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)*
- 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

«Art. 4-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.».

«Art. 4-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 4-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 4-*bis* a 4-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

«Art. 4-*decies*.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 4-*bis* a 4-*octies* si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

4.0.2

PAROLI, ROSSO, DURNWALDER

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In conformità alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/ 33/CE, all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le lettere c) e *c-bis*) sono sostituite dalle seguenti:

"c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

c-bis) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica."

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di autorizzazioni in corso di validità possono richiederne l'adeguamento all'autorità competente al rilascio in conformità comma 1.».

Art. 4-bis

4-bis.200

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «o qualora la liquidazione pregiudichi gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione ecologica stabiliti dal Piano industriale, in applicazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.».

4-bis.0.200

RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter

1. In via sperimentale per l'anno 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente l'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

- a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- d) il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne darà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1 spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro non proporzionato. Il contributo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lett. c) e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese costituite potranno avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Fermo restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio potranno essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria. Alle aziende che assumono i lavoratori per effetto del presente comma sono garantiti i benefici previsti dall'articolo 24-*bis*, comma 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7 si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente compreso il contratto di espan-

sione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

12. Il ministero del lavoro comunica all'ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 35,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2026. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio è effettuato utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul fondo per l'occupazione.»

4-bis.0.201

NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter

1. Al fine di razionalizzare le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del Polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la pa-

rola: "Porti di Augusta", sono aggiunte le seguenti: ", Siracusa (Rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)".».
